



COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

(CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI)

.....

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA

(art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.)

AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DI SERVIZI AFFERENTI ALLA VALORIZZAZIONE DELLA VILLA COMUNALE SITA IN VIA LAVINAIO

La Commissione Straordinaria, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, indice procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii (Codice Contratti Pubblici) e s.m.i., al fine di individuare l'operatore economico con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108 del Codice, per l'affidamento di servizi appresso dettagliati afferenti alla valorizzazione della Villa Comunale sita in via Lavinaio.

Il termine per la ricezione delle offerte è di giorni 35 (trentacinque) giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara.

Art. 1 – STAZIONE APPALTANTE:

Comune di Melito di Napoli, via Salvatore di Giacomo n.5/7, pec. protocollo generale@pec.comune.melito.na.it.

Servizio competente dell'amministrazione aggiudicatrice: Settore VII_Patrimonio.

Art. 2 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

1. L'aggiudicazione avverrà a seguito della valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto, attribuendo i seguenti punteggi:
 - offerta tecnica: max 80 punti;
 - offerta economica: max 20 punti;
2. I Concorrenti dovranno presentare le documentazioni nel rispetto di quanto stabilito ed anticipato all'art. 10 del presente Avviso.
3. La Commissione Straordinaria si riserva la successiva facoltà di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola candidatura presentata, ove ritenuta accoglibile.

ART. 3 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE



COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

(CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI)

.....

4. La Concessione riguarda principalmente la gestione di un'area di estensione pari a c.ca 475 mq esclusivamente destinata alla installazione di uno chalet ed elementi outdoor accessori per somministrazione alimenti e bevande, la gestione dei servizi igienici e la cura della villa Comunale, segnatamente ai servizi di seguito indicati.
5. Ai fini della Concessione sono altresì richiesti i seguenti ulteriori servizi minimi:
 - a. apertura e chiusura di tutti i cancelli di accesso alla Villa,
 - b. vigilanza interna,
 - c. cura e pulizia degli spazi in concessione e delle aree ludiche attrezzate.
6. In linea generale, in maniera non esaustiva, gli oneri del Concessionario riguardano le seguenti incombenze:
 - a. gestione degli accessi negli orari e giorni prestabiliti dalla Commissione Straordinaria;
 - b. sorveglianza dell'intera area per le eventuali tempestive segnalazioni alle autorità competenti di infrazioni di Legge, quali atti vandalici, danneggiamenti o deturpamenti, violenze, etc., anche se compiuti ad opera di ignoti;
 - c. realizzazione, allestimento e gestione di uno chalet nell'area dedicata, appresso individuata, per la somministrazione di bevande e alimenti;
 - d. gestione dei servizi igienici interni alla Villa.
7. A prescindere dalle modalità, orari, personale impiegato, installazioni, outdoors, etc., la realizzazione dello chalet resta subordinata all'approvazione del progetto da parte della Commissione Straordinaria.
8. Non sono previsti particolari limitazioni e/o vincoli per eventuali installazioni temporanee, sempre ché autorizzate dalla Commissione Straordinaria.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE - PROROGA

1. La durata della concessione sarà di 5 (cinque) anni, con decorrenza dalla data del verbale di consegna che verrà sottoscritto dal Responsabile dell'Area competente ed il Legale Rappresentante del soggetto concorrente vincitore, entro trenta giorni dalla data di stipula del Contratto.

La concessione potrà essere rinnovata conformemente alla normativa vigente, ovvero eventualmente prorogata, con "atto gestionale" del Responsabile dell'Area competente, per un periodo non superiore ad ulteriori 5 anni.

La richiesta per il rinnovo dovrà essere espressamente redatta dal Legale Rappresentante del soggetto affidatario ed inoltrata al Responsabile competente entro 12 mesi dalla scadenza, a ½ PEC al protocollo del Comune di Melito di Napoli.

Pena l'inammissibilità della richiesta, resta esclusa qualsiasi altra forma di comunicazione.

ART. 5 - CANONE

1. Il canone minimo annuo posto a base di gara da corrispondere al Comune è fissato in € **2.137,00 (euro duemilacentotrentasette/00) /anno**.
2. Rispetto al corrispettivo annuale, ai fini della procedura di affidamento, dovranno essere presentate offerte in aumento.



COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

(CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI)

.....

Non sono ammesse offerte al ribasso, le quali comporteranno l'esclusione automatica del concorrente dalla procedura.

Al corrispettivo annuale risultante dall'esito di gara verrà applicata l'IVA ai sensi di legge.

Il canone sarà oggetto di aggiornamento annuale sulla base del 75% della variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Il corrispettivo dovrà essere versato dal concessionario al Comune mediante rate bimestrali.

Rimangono a carico della Commissione Straordinaria:

- a. gestione/manutenzione delle aree verdi, arbusti e alberature, se non espressamente adottate dal soggetto affidatario;
- b. smaltimento rifiuti dagli appositi contenitori per la raccolta differenziata;
- c. fornitura elettrica della pubblica illuminazione su viali e campi da giuoco;
- d. acqua per irrigazione aree scoperte.

Sono a carico del Concessionario le incombenze di seguito indicate:

- e. pagamento utenze idriche ed elettriche relative alla gestione dello chalet e strutture accessorie (wc, depositi, aree oggetto della concessione, etc).
- f. pulizia, spazzamento ed igienizzazione dei luoghi limitrofi alle aree in concessione, aree ludiche e servizi igienici.

ART. 6 - VALORE DELLA GARA

1. Sulla base del canone previsto il valore della concessione per l'intera durata contrattuale è stimato pari a euro 10.685,00;
2. Il valore del contratto, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, deve tenere conto anche del periodo di rinnovo per ulteriori cinque anni, per un totale complessivo pari ad euro 21.370,00 ovvero, per effetto della eventuale proroga tecnica di mesi sei dopo la conclusione del medesimo contratto, per un totale generale pari ad euro 128.220,00 a garanzia della continuità del servizio per gli utenti finali.
3. In attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della l. 266/2005, considerato che il valore a base d'asta è pari ad 128.220,00 per la partecipazione alla procedura di gara non è dovuto contributo all'ANAC, in accordo a quanto definito per l'anno 2024 con la delibera n.610 del 19 dicembre 2023.

ART. 7 - DESCRIZIONE DELLA VILLA COMUNALE

La Villa Comunale occupa una superficie di circa 4.400 mq, ed è caratterizzata da viali pavimentati, delimitati con cordoli che definiscono le aree verdi con alberi di medio/alto fusto.

All'interno della Villa vi sono una zona scoperta pari a circa 475 mq individuata come area per la realizzazione di uno chalet ad opera del concessionario, un piccolo edificio contenente i servizi igienici pubblici. Inoltre vi è un'area ludica con giostrine per bambini nella zona a verde posta verso Via Lavinaio, ed una zona ginnica attrezzata (palestra) posta nella zona verde prospiciente l'ingresso di via S. Stefano.


La Villa ha due ingressi principali, uno ad Ovest su via Santo Stefano e l'altro a Nord prospiciente la via Lavinaio. La recinzione è costituita da un muro basso sormontato da una inferriata in ferro.



COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

(CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI)

.....



ART. 8 – VERBALE DI CONSEGNA

1. Non sono previsti particolari limitazioni e/o vincoli alle scelte gestionali dello chalet e dei locali accessori, se non riferite al rispetto della vigente normativa.
2. Il Concessionario sarà consegnatario dell'area limitrofa allo chalet (da realizzare), compresi arredi, impianti ed attrezzature presenti prima dell'avvio del servizio.
3. La consegna dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dalle parti, con allegato il relativo inventario dei beni consegnati unitamente ad un report fotografico dello stato dei luoghi. Al termine della concessione, l'affidatario dovrà procedere alla riconsegna dell'area e dei manufatti in perfetto stato di conservazione e funzionamento.
4. Quanto al punto precedente 3. avverrà in ogni caso anche in caso di proroga, al fine di appurare la bontà e l'efficacia del servizio reso e delle migliorie apportate al bene pubblico, precedentemente l'eventuale successiva concessione in proroga.



COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

(CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI)

.....

La riconsegna dell'area, unitamente alla struttura realizzata (chalet), dovrà risultare da apposito verbale redatto in situ dal personale dell'Ente in contraddittorio con il Rappresentante Legale del soggetto concessionario almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.

Prima della riconsegna il gestore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a sgomberare le cose di propria proprietà non trasferibili al comune.

La richiesta di proroga contrattuale resta subordinata alle verifiche, controlli e valutazioni, anche in situ, relativamente alla efficienza del servizio svolto e del decoro delle strutture affidate, da parte del personale dell'A.C. addetto all'Ufficio preposto.

Nel caso di sopravvenienze relative a difetti e/o manutenzioni necessarie al funzionamento e tenuta in perfetta regola d'arte dei manufatti comunali, il concessionario è obbligato a risolverle entro i successivi 30 gg dal verbale di cui al precedente comma 6, ovvero entro il termine ultimo della Concessione.

ART. 9 - SOGGETTI AMMESSI

1. Saranno ammessi a partecipare alla presente procedura, di cui all'art. 65 D.Lgs. 36/2023, i soggetti che non dovranno trovarsi in alcuna delle condizioni di cui agli artt. 94-95-96-97 del D.Lgs. n° 36/2023 prevista quale causa di esclusione.

2. I concorrenti, a pena di inammissibilità, dovranno essere in possesso dei requisiti indicati al successivo art. 10 ed attestare, attraverso dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle forme di legge, l'insussistenza di cause di esclusione previste dagli artt. 94-95-96-97 del Codice.

Non possono partecipare alla gara concorrenti che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile o riconducibili ad un unico centro decisionale, a meno che gli stessi non dimostrino che tali circostanze non hanno influito sul loro rispettivo comportamento nell'ambito di tale gara, giusto art. 3 del Decreto Legge 25 settembre 2009, n. 135.

I requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94-95-96-97 cit., dovranno essere dichiarati anche, a pena di esclusione, da:

- a. il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
- b. i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
- c. i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società;
- d. nel caso di società con due soli soci, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i suddetti soci.

Sono esclusi dalla partecipazione alla presente gara e non possono stipulare il relativo contratto i soggetti:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste



COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

(CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI)

.....

dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

g) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

h) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

i) che non siano in regola con le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili);

l) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

m) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi



COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

(CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI)

.....

dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

n) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Sono altresì esclusi dalla partecipazione alla gara e non possono stipulare il relativo contratto ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. n. 59/2010:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi. Ai sensi dell'art. 71, comma 3 D.Lgs. n.59/2010, il divieto di esercizio dell'attività permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 71 D.Lgs. n.59/2010 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti di cui sopra mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.



COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

(CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI)

.....

ART. 10 – REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

1. Essere iscritti alla data di pubblicazione della presente nel Registro della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per le attività idonee allo svolgimento di quanto riportato nel presente bando.

Per le cooperative, l'iscrizione nei prescritti Albi delle Cooperative.

2. Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti professionali e morali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. N° 59 del 26 marzo 2010.

Ai sensi dell'art. 71, comma 6 D. Lgs. 59/2010, il concorrente deve inoltre essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali alternativi:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui sopra devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

ART. 11 – DURATA E LIMITI DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione avrà la durata di anni 5 (cinque) eventualmente rinnovabili, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa.

2. È categoricamente escluso il rinnovo tacito della Concessione, in mancanza di comunicazioni formali, entro 15 gg (quindici giorni) dalla data di scadenza, il Concessionario è obbligato a rendere liberi gli spazi.

3. Ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs. 36/2016, è prevista eventuale proroga tecnica per massimo sei mesi, nelle modalità e limiti previsti dalla legge.

4. Qualora ci si avvalga della proroga, l'operatore economico aggiudicatario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto alle stesse condizioni del medesimo.

5. È vietata qualsiasi forma di cessione del contratto.

6. L'amministrazione potrà in ogni caso individuare soggetti esterni per le attività proprie.

ART. 12 – SELEZIONE DEI CONCORRENTI



COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

(CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI)

.....

1. L'aggiudicazione seguirà il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del Codice e s.m.i.
2. La documentazione per la partecipazione alla gara dovrà essere inviata entro 35 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, nelle forme di cui al successivo art. 13 "Presentazione offerta".

Oltre il termine indicato nell'invito non sarà ritenuta valida alcuna candidatura, anche se sostitutiva e/o integrativa rispetto alla precedente offerta.

3. L'invio del plico, nei tempi indicati e nelle forme previste al successivo articolo, rimane ad esclusivo rischio del mittente.

ART. 13 – PRESENTAZIONE OFFERTA

1. Per la candidatura i soggetti invitati dovranno far pervenire la propria offerta, in plico sigillato, all'Ufficio Protocollo del Comune di Melito di Napoli sito in via Salvatore di Giacomo n.5/7, a pena di esclusione entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del 35° giorno successivo alla pubblicazione del Bando.
2. Il recapito del plico debitamente sigillato dovrà essere effettuato, entro e non oltre il termine fissato, direttamente a mano, o a mezzo posta con raccomandata A/R. Farà fede il timbro/data e l'ora apposti dal sopra citato Ufficio Protocollo al momento del ricevimento.
3. È ammessa anche la consegna tramite agenzie di recapito autorizzate, nel rispetto della normativa in materia.
4. Il Plico dovrà contenere l'Istanza di partecipazione unita alla "Documentazione Amministrativa", e n. 2 buste, recanti le diciture, rispettivamente:
"A – Progetto Gestionale",
"B – Offerta Economica".
5. Sul plico, oltre ai recapiti del Concorrente, dovrà essere riportata la seguente dicitura:

AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DI SERVIZI AFFERENTI

LA VALORIZZAZIONE DELLA VILLA COMUNALE

SITA IN VIA LAVINAIO

"NON APRIRE"

6. La domanda di partecipazione redatta in lingua italiana secondo lo schema "**ALLEGATO A**", assoggettata ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 all'imposta di bollo fin dall'origine, nella misura di 16 euro per ogni foglio, deve essere sottoscritta, a pena esclusione, dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore in caso di concorrente singolo.
7. Nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda di partecipazione dovrà essere presentata e sottoscritta, a pena esclusione, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

La "Documentazione amministrativa" dovrà essere composta, A PENA DI ESCLUSIONE, i seguenti documenti:



COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

(CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI)

.....

- domanda di partecipazione alla gara, con copia fotostatica di un valido documento di identità del/dei sottoscrittore/i. Nel caso di sottoscrizione della domanda da parte di un procuratore deve essere allegata, A PENA DI ESCLUSIONE, la relativa procura;
- dichiarazione unica resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, del possesso dei requisiti di ordine generale;
- cauzione provvisoria dell'importo di € 1.068,50, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, valida per almeno 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell'offerta, contenente, a pena di esclusione, la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a "semplice richiesta scritta" dell'Amministrazione;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in cui sia espressamente dichiarato quanto segue:
 - a. essere in possesso dei requisiti professionali e morali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. N° 59 del 26 marzo 2010, ovvero che per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. N° 59 del 26 marzo 2010 intende avvalersi, nei modi e forme di legge, di altro soggetto che ne sia munito;
 - b. di aver preso visione del bando e di accettare tutte le condizioni ivi contenute;
 - c. di autorizzare il Comune di Melito di Napoli al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. per le finalità inerenti al presente bando;
 - d. di non trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 11 e 92 del TULPS approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
 - e. di essere a conoscenza e di accettare la condizione che l'aggiudicazione impegnerà il concessionario sin dall'eventuale aggiudicazione e vincolerà l'Amministrazione solo dopo la stipula del contratto e la sua registrazione rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione in merito;
 - f. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questo Concessionario oltre a subire le conseguenze penali del caso verrà esclusa dalla presente procedura di gara per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata e il Comune di Melito di Napoli avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di diritto dal Comune di Melito di Napoli ai sensi dell'art. 1456 C.C.;
 - g. di non aver, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a ex-dipendenti dell'Ente che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo nei confronti del sottoscritto, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;



COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

(CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI)

.....

- attestazione di aver compiuto un attento sopralluogo in situ e di aver preso conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla formulazione dell'Offerta;
- copia del bando firmato digitalmente dal rappresentante legale del partecipante quale integrale accettazione dello stesso senza condizioni o riserve;
- dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di impegno a presentare, prima della stipula della convenzione, un deposito cauzionale definitivo o polizza assicurativa e/o bancaria di primaria importanza, in misura pari al 10% del valore netto dell'affidamento a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno o a presentare, prima della stipula della convenzione, una apposita polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a garanzia del pagamento del canone concessorio offerto in sede di gara in favore del Comune di Melito di Napoli. Tale garanzia dovrà espressamente contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- l'affidatario, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà stipulare una Polizza di Assicurazione a copertura di ogni danno subito dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso del periodo di gestione, con somma assicurata di Euro 1.000.000,00 (un milione/00); la polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso del periodo di concessione, con massimale minimo di Euro 1.500.000,00 (un milioneecinquacentomila/00);
- l'affidatario, inoltre, dovrà prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103, comma 1, del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
- dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, attesta il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, ed in particolare:
 - h. in ordine ai requisiti generali:
 - i. l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di servizi pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dagli articoli 94-95-96-97 del d.lgs. 36/2023 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
 - ii. iscrizione alla C.C.I.A.A. (o ad analogo registro di altro Stato) per le attività di cui al presente bando di gara, anche se non in via principale;
 - iii. per le cooperative, iscrizione negli appositi Albo delle cooperative;
 - iv. requisiti professionali e morali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n° 59 del 26 marzo 2010;
 - v. in ordine ai requisiti di idoneità professionale:



COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

(CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI)

.....

- vi. essere iscritti nel Registro della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per le attività di cui al presente affidamento, anche se non prevalente;
- vii. per le cooperative, l'iscrizione nei prescritti Albi delle Cooperative;
- viii. requisiti professionali e morali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. N° 59 del 26 marzo 2010. Resta escluso il ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

N.B.: tutti i documenti dovranno essere redatti in lingua italiana, e sottoscritti, a pena esclusione, firma autografa dal/i legale/i rappresentante/i del/i soggetto/i che costituiranno il Concorrente/Concessionario.

Nella Busta “A – Offerta gestionale” (max 80 punti) dovrà essere inserita una relazione dettagliata contenuta in un massimo di 20 facciate, interlinea 1.5, carattere Times New Roman 12 pt. e margini sui tutti i lati 2 cm, riportante l'offerta univoca del concorrente, ordinata per paragrafi di cui al comma 1. del precedente art. 8, ad esplicazione dei punti di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.

Nella stessa relazione, in un paragrafo dedicato, il concorrente in maniera sintetica dovrà univocamente descrivere i “servizi offerti e le modalità di svolgimento dei servizi oggetto della concessione”, dettagliando con precisione anche analitica le proposte/migliorie che dovranno rispettare i seguenti requisiti:

- qualità del progetto (da proporre sinteticamente) per la realizzazione dello chalet per la somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riguardo alle aree a prato e del verde esistente,
- incremento nell'offerta dei servizi,
- miglioramento funzionale della Villa Comunale e delle aree attrezzate in essa contenute,
- presentazione di iniziative e/o eventi di interesse pubblico (gratuiti) che il concessionario si impegna a realizzare nel primo anno di concessione, intende realizzare.

In un ulteriore paragrafo il concessionario, per ogni iniziativa di cui al punto *d.* precedente, dovrà specificare:

- tipologia dell'evento (beneficenza, sport, cultura, spettacolo, sociale, meeting, etc.),
- livello qualitativo per ciascun evento,
- cadenza temporale o stagionale per ciascun evento,
- cronoprogramma degli interventi su base annua, da rinnovare annualmente entro il mese di dicembre nell'arco della vigenza della concessione.

Il concessionario si impegna a mantenere il livello qualitativo, la tipologia ed il numero di eventi presentati nella relazione con riferimento a tutti e 5 (cinque) gli anni di vigenza della concessione.

Il programma oggetto di offerta sarà inserito nel contratto che si stipulerà e ne costituirà parte integrante e sostanziale.



COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

(CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI)

.....

L'ingresso alla Villa Comunale dovrà essere sempre garantito gratuitamente negli orari di apertura stabiliti dalla A.C., anche durante le manifestazioni programmate, ovvero anche quando saranno in essere iniziative/manifestazioni preventivamente autorizzate a terzi dall'A.C. in aree opportunamente circoscritte.

Nella Busta "B - Offerta economica" (max 20 punti), a pena di esclusione, dovranno essere contenuti i seguenti documenti:

1. L'offerta economica, redatta in bollo e in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore dell'impresa, contenente l'indicazione del canone annuo da corrispondere al Comune di Melito di Napoli per la concessione, in cifre e in lettere.

Sono ammesse unicamente offerte in rialzo rispetto al corrispettivo posto a base di gara.

Non sono ammesse le offerte condizionate, indeterminate o recanti abrasioni, correzioni e cancellature.

La valutazione della economicità delle offerte avverrà attribuendo un punteggio proporzionato all'aumento proposto sul canone annuo a base d'asta per un punteggio massimo di 20 punti, attraverso la seguente formula:

$$20 / \text{rialzo maggiore} = X / \text{rialzo offerto}$$

ART. 14 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. Le offerte saranno esaminate e valutate da una apposita Commissione giudicatrice, nominata dal Responsabile VI^ Settore Patrimonio, dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, e prima della data fissata per l'apertura delle buste.
2. L'aggiudicazione avverrà in favore della migliore offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base delle valutazioni di seguito indicate.
3. La commissione giudicatrice provvederà relativamente all'Offerta Tecnica, alla assegnazione dei punteggi secondo i seguenti Elementi di Valutazione, per un massimo di 80 punti, assegnando il peso relativo a ciascun elemento di valutazione nelle misure massime indicate nella seguente tabella.

PARAGRAFO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PESO PARZIALE	PESO TOTALE
1.	Servizi	Max	40
A	Custodia	10	
B	Vigilanza	12	
C	Pulizia	8	
D	Gestione e manutenzione delle aree attrezzate e manufatti	5	



COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

(CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI)

.....

E	<i>Gestione del chalet per la somministrazione di alimenti e bevande e dei servizi igienici</i>	5	
2.	Modalità di esecuzione delle proposte	Max	30
A	<i>Eventi assentibili su base annua (il peso sarà assegnato sulla base delle offerte, proporzionalmente al numero degli eventi ritenuti plausibili dalla Commissione sulla base di preliminari ponderazioni oggettive)</i>	10	
B	<i>Valutazione progetto relativo alla realizzazione dello chalet per la somministrazione bevande e alimenti</i>	15	
C	<i>Orari extra-ordinari di apertura/chiusura al pubblico migliorativi rispetto alle indicazioni della Commissione Straordinaria.</i>	5	
3.	CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI INIZIALI	Max	10
	<i>75% dei servizi/manutenzioni entro 30 gg dalla consegna</i>	5	
	<i>50% dei servizi/manutenzioni entro 30 gg dalla consegna</i>	3	
	<i>25% dei servizi/manutenzioni entro 30 gg dalla consegna</i>	2	

ART. 15 – LUOGO E MODALITA' DI SCELTA DELL'AGGIUDICATARIO

1. Il luogo di svolgimento delle operazioni di gara è stabilito presso L'Ufficio Patrimonio del Comune di Melito di Napoli, ubicato al piano 2° della Sede Municipale sita in Melito di Napoli alla via Salvatore di Giacomo n. 5/7, nella data e ora preventivamente comunicata agli interessati con avviso pubblico.
2. Sono ammessi ad assistere alla procedura di gara i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti, oppure i soggetti, uno per ogni ditta partecipante, muniti di specifica delega conferita loro dai legali rappresentanti (sarà necessario produrre la delega).

L'esame e la valutazione delle offerte competeranno ad apposita Commissione presieduta dal Responsabile del Settore Patrimonio, costituita successivamente alla data di scadenza della presentazione delle offerte secondo quanto disposto all'art. 93 D.Lgs. 36/2023.

La concessione verrà aggiudicata anche se concorrerà ovvero rimanga in gara un solo operatore economico.

In una prima seduta pubblica nella data indicata in lettera d'invito a tutti i concorrenti, presso la sede comunale VII^ Settore Patrimonio, si provvederà alla verifica dei plichi pervenuti, ed alla verifica della documentazione amministrativa, procedendo alla esclusione delle offerte ritenute incomplete e/o non ammissibili.

La Commissione procederà successivamente, in seduta riservata, alla apertura dell'offerta gestionale "BUSTA A", ed alla valutazione della stessa secondo i criteri sopra elencati.



COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

(CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI)

.....

Infine, successivamente, a seguito di convocazione dei concorrenti, in seduta pubblica, la commissione aprirà la busta contenente l'offerta economica e procederà all'assegnazione del relativo punteggio, e alla redazione della graduatoria secondo il punteggio ottenuto da ogni concorrente dalla somma dei singoli punteggi attribuiti per ogni voce sopra indicata.

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto, determinato dalla sommatoria dei singoli punteggi.

In caso di parità di punteggio si procederà nelle forme di legge, in seduta pubblica, mediante sorteggio previo avviso a tutti i concorrenti.

Il RUP, a seguito della proposta di aggiudicazione da parte della Commissione, procederà alla verifica della documentazione presentata e dell'effettivo possesso dei requisiti morali e professionali dichiarati in sede di gara.

Successivamente alle verifiche, con determinazione del Responsabile del Settore VII Patrimonio, si provvederà ad aggiudicare definitivamente la concessione.

Il Comune di Melito di Napoli si riserva la facoltà di non dare seguito alle procedure di gara e non addivenire alla aggiudicazione definitiva, per qualsiasi motivo, senza che questo possa determinare richieste di indennizzo e/o risarcimento danni da parte dell'aggiudicatario e dei partecipanti alla gara. Ai sensi del disposto di cui all'articolo 108, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Fermo restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata, la stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida qualora ritenuta conveniente per l'amministrazione.

Sulla documentazione del concorrente aggiudicatario e del 2° classificato verrà eseguita la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara.

La stazione appaltante si riserva, comunque, di effettuare la verifica per accertare il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale nei confronti dei restanti soggetti concorrenti in graduatoria.

ART. 16 - SOCCORSO ISTRUTTORIO EX ART. 101 D.LGS. 36/2023

1. Con riferimento alla mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge e al bando, si applicherà quanto previsto dall'art. 100 del D.lgs. n. 36/2023.
2. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:



COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

(CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI)

.....

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 68 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine, non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 17 - VALIDITA' DELL'OFFERTA E ANOMALIA DELLA STESSA

1. L'offerta presentata da ciascun operatore economico è valida per 180 giorni dalla data di apertura della stessa. Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta, l'amministrazione non assumerà verso l'offerente alcun obbligo se non dopo le prescritte approvazioni a norma di legge dei relativi atti amministrativi.
2. Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente conveniente, il RUP, avvalendosi della Commissione valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anomale, procedendo a verificare la prima migliore offerta anomala. Qualora tale offerta risulti non congrua, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
3. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anomale.



COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

(CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI)

.....

4. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
6. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 70 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 18 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Prima della stipula della concessione l'affidatario è obbligato alla presentazione della garanzia definitiva prevista dall'art. 117 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i..
2. Dalla data di decorrenza e per tutta la durata della concessione sono a carico del concessionario tutti gli oneri derivanti dal completo funzionamento delle strutture e dei servizi affidati.
3. L'aggiudicatario dovrà inoltre stipulare le polizze assicurative di cui al capitolato Speciale.

ART. 19 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'esecuzione del contratto, è competente il Tribunale di Napoli Nord.

ART. 20 - TEMPI E MODI DI PUBBLICAZIONE

1. Il presente avviso sarà esposto per 35 gg. all'Albo Pretorio, sul sito Web comunale e, al fine di darne la più ampia pubblicità e visibilità, attraverso le pagine web dei profili social istituzionali.

ART. 21 - PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D.lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si precisa che i dati forniti dai partecipanti saranno utilizzati esclusivamente ai fini della procedura di Selezione in argomento e per lo svolgimento del successivo rapporto contrattuale.
2. Titolare del trattamento è il Comune di Melito di Napoli (NA).

ART. 22 - ULTERIORI INFORMAZIONI

1. Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, la quale potrà sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Il Comune di Melito di Napoli si riserva, ai sensi dell'art. 108 del D .Lgs. n. 36/2023, la facoltà di non procedere alla stipula se nessuna offerta sia risultata conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.



COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

(CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI)

.....

Ciascun operatore economico, successivamente invitato alla procedura negoziata, dovrà registrarsi al sistema AVCPASS secondo le indicazioni operative per la registrazione, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, aggiornamento e consultazione dei dati presenti sul sito dell'ANAC.

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti, sul presente avviso, possono essere richiesti al responsabile Settore VII Patrimonio del Comune di Melito di Napoli sito alla via Salvatore di Giacomo n.5/7, pec. protocollo generale@pec.comune.melito.na.it.

Per quanto non riportato nel presente avviso si fa rinvio a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

I dati forniti dagli operatori economici concorrenti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n.196/2003 e s.m.i. esclusivamente nell'ambito della procedura in oggetto.

ART. 23 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è l'architetto Nicola Manganiello Responsabile Settore VII Patrimonio del Comune di Melito di Napoli.

**Il Responsabile ad interim Settore VII
arch. Nicola Manganiello**

Allegati:

- Allegato A - Schema domanda di partecipazione;
- Allegato A1 - Dichiarazioni dei soggetti mandanti ed esecutori in caso di raggruppamento;
- Allegato A2 - Dichiarazioni dei soggetti ausiliari in caso di ricorso all'avvalimento;
- Allegato B - DGUE;
- Allegato C - Schema dichiarazione soggetti cessati dalla carica;
- Allegato C1 - Schema dichiarazione in luogo dei soggetti cessati dalla carica;
- Allegato D - Dichiarazione di avvenuto sopralluogo;
- Allegato E - Offerta economica;